

## Ufficio Studi CODAU

**"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"**

**Regolamento in attuazione dell'articolo n. 1, comma 596, legge 27 dicembre 2019 n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici. Commento sistematico<sup>1</sup>.**

### 1. Premessa

È stato pubblicato nella G.U. n. 222 del 22 settembre 2022, il DPCM 23 agosto 2022, n. 143 recante "Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019<sup>2</sup>, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici".

Il citato comma 596 della Legge di Bilancio, come dimostrato anche dai lavori preparatori ed i dossier parlamentari, ha come specifica finalità quella di attuare misure di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, calmierando la corresponsione di compensi, gettoni di presenza e qualsiasi ulteriore emolumento ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari<sup>3</sup>.

Il Regolamento, emanato con grande ritardo rispetto a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2020, ha quindi la finalità di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli Enti e Organismi soggetti alla presente disciplina.

---

<sup>1</sup> Hanno collaborato alla stesura del presente documento Claudia Caprodossi Università di Camerino e Giorgio Valandro Università di Padova

<sup>2</sup> Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

<sup>3</sup> <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52474.htm>.

## 2. Analisi del testo normativo

### Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento ha la finalità di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2.

2. La disciplina di cui al presente regolamento è ispirata ai seguenti principi: proporzionalità in relazione alla complessità dell'incarico; coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta; omogeneità dei criteri di determinazione; rispetto delle specificità di settore; trasparenza.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso di nuovi o maggiori oneri si applica il meccanismo previsto dall'articolo 4, comma 8.

Il regolamento in oggetto ha come finalità quella di definire la disciplina dei compensi, degli altri emolumenti e dei gettoni di presenza in maniera organica e chiara fissando procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare per l'esatta quantificazione degli stessi. I principi ai quali è ispirata sono quelli di *proporzionalità in relazione alla complessità dell'incarico; di coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta; di omogeneità dei criteri di determinazione; di rispetto delle specificità di settore e di trasparenza.*

Ulteriori principi vengono indicati nel comma 1 dell'art. 4 in quanto la determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, dopo la nomina dell'organo stesso, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese.

### Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Ai sensi dei commi 590, 601 e 602 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale; b) le società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i loro enti strumentali in forma societaria.

L'articolo delimita l'ambito di applicazione del regolamento. Il regolamento si applica agli Enti e agli Organismi di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009<sup>4</sup> ivi comprese le Autorità indipendenti. Pertanto, si applica alle Università Pubbliche. Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del presente Decreto: gli Enti del Sistema sanitario nazionale, le Società di cui al Dlgs. n. 175/2016 ("Decreto Madia", Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), gli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Locali e i loro Organismi ed Enti strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011, nonché i loro Enti strumentali in forma societaria.

### Art. 3 - Definizioni

*1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «organi di amministrazione e controllo ordinari»: quelli previsti ordinariamente e stabilmente dai rispettivi ordinamenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; nel presente regolamento sono presi in considerazione l'organo monocratico di vertice, il vice dell'organo monocratico di vertice, il Consiglio di amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo di controllo. Per gli altri organi si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 7; b) «organi di amministrazione e controllo straordinari»: quelli individuati come tali dalla normativa vigente in relazione a situazioni specifiche e straordinarie, anche con finalità sostitutiva degli organi di cui alla lettera a), degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; c) «emolumenti»: i compensi, i gettoni di presenza e ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2; d) «compensi»: emolumenti, ordinariamente determinati in ragione di anno o di durata del mandato, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2; e) «gettoni di presenza»: emolumenti, con esclusione dei rimborsi spese, riconosciuti espressamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2, non aventi carattere fisso, spettanti in caso di effettiva partecipazione alle riunioni e sedute degli organi collegiali; f) «ogni altro emolumento»: ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica; g) «titolare»: il componente dell'organo di amministrazione e di controllo, ordinario e straordinario, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2; h) «supplente»: componente di un organo che temporaneamente esercita le competenze spettanti al titolare assente per dimissioni, cessazione, decadenza, assenza o impedimento; i) «ente»: l'ente o l'organismo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione degli enti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento; l) «amministrazione vigilante»: l'amministrazione o le amministrazioni che esercitano i poteri di vigilanza e di indirizzo sull'ente come previsto dalla relativa disciplina ordinamentale; m) «modifiche sostanziali»: variazioni che incidono significativamente sull'assetto ordinamentale preesistente dell'ente, ivi compresi gli effetti derivanti da un rilevante e sostanziale incremento delle attività svolte a seguito di nuove funzioni.*

<sup>4</sup> Enti e soggetti indicati a fini statistici nell'Elenco Istat.

Il regolamento definisce gli “Organi di amministrazione e controllo ordinari”, gli “Organi di amministrazione e controllo straordinari”, e l’«Amministrazione vigilante», e stabilisce cosa si intende per «emolumenti» (compensi, gettoni di presenza e ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica, con esclusione dei rimborsi spese), per «compensi» (emolumenti, ordinariamente determinati in ragione di anno o di durata del mandato, esclusi i rimborsi spese) e per «gettoni di presenza» (emolumenti spettanti per l’effettiva partecipazione alle riunioni/sedute degli Organi collegiali). Nel dettaglio offre anche una definizione di «modifiche sostanziali», requisito necessario per la modifica degli importi nel corso di svolgimento del mandato degli organi.

Da sottolineare che per quanto riguarda gli organi di amministrazione e controllo ordinari, occorre leggere il presente articolo in combinato disposto con l’art. 7 del medesimo regolamento verso il quale vi è un espresso rimando nel caso in cui all’interno dell’Ente vi siano altri eventuali organi di indirizzo amministrativo, previsti dagli ordinamenti particolari oppure dagli Statuti. Tali incarichi sono di norma gratuiti ma l’eventuale riconoscimento del compenso deve seguire la procedura di cui al successivo articolo 10 rubricato “Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico e di enti di nuova istituzione”.

Per le Università si tratta dei seguenti organi:

- 1) l'organo monocratico di vertice (**Rettore**)
- 2) il vice dell'organo monocratico di vertice (**Prorettore vicario**)
- 3) il Consiglio di amministrazione o “l'organo con tali poteri” (**CdA**)
- 4) l'organo di controllo (**Revisori dei conti** e, forse il **NdV** se lo si intende svolgente alcune funzioni di controllo<sup>5</sup>)
- 5) I **Direttori di dipartimento** che possono ricondursi ai criteri di cui sopra.

### **Altri organi delle Università (prorettori, vicerettori e delegati)**

Per gli “altri organi” (sempre “previsti ordinariamente e stabilmente dai rispettivi ordinamenti”), l’art. 3 rinvia all’art. 7 del DPCM in commento, il quale stabilisce che “Gli altri eventuali organi di indirizzo amministrativo **previsti dagli ordinamenti particolari o dagli Statuti** sono **di norma gratuiti**, salvo diversamente previsto da specifiche norme di settore. In tali casi, l’eventuale riconoscimento di un compenso è sottoposto alla procedura di cui all’articolo 10” (art. 7, comma 4).

---

<sup>5</sup> Se NdV, in ragione della sua specificità, non viene fatto rientrare tra gli organi di controllo (la norma in effetti parla al singolare di “organo di controllo”), potrebbe rientrare nella procedura degli “altri organi”.

Ad esempio se si considerassero anche i regolamenti di Ateneo come “specifiche norme di settore”, si potrebbe ipotizzare di seguire la procedura indicata dall’art. 10 del DPCM, in base al quale l’amministrazione vigilante (il MUR) può chiedere l’attivazione di **un tavolo tecnico con la Ragioneria generale dello Stato** per determinare compensi adeguati (“anche per regolare particolari situazioni riferite a più enti omogenei”, come le università pubbliche), tenendo conto anche di altri parametri come “l’effettivo livello di responsabilità” e “la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell’incarico” (art. 10, comma 1, lettere b e c).

In alternativa, ci si dovrebbe appellare alla specialità dell’ordinamento universitario, considerando il DPCM in commento applicabile solo a organi di “amministrazione e controllo”, senza pregiudicare l’autonomia normativa degli atenei per gli organi (diversi da quelli di amministrazione e controllo) e che ne caratterizzano il particolare assetto interno.<sup>6</sup>

In ogni caso è necessario un intervento chiarificatore del ministero vigilante (MUR) sulla individuazione tipologica degli altri organi per le Università e sulla configurazione della specialità delle norme dell’ordinamento universitario.

#### Art. 4 – Determinazione dei compensi

- 1. La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese, come specificato dal comma 8.*
- 2. Il compenso si intende determinato per l'intera durata dell'incarico, salvo quanto previsto dal comma 7. Laddove il compenso non sia stabilito nell'atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potrà essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso.*
- 3. Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2, è stabilito, alternativamente, dallo statuto o dal regolamento di organizzazione dell'ente: a) da parte dell'amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal competente organo dell'ente; b) mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante.*
- 4. Gli enti hanno facoltà di prevedere incarichi onorifici o a titolo gratuito o di stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri di cui all'articolo 6.*
- 5. L'Amministrazione competente adotta il provvedimento di determinazione dei compensi sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 6.*

<sup>6</sup> I direttori di dipartimento potrebbero essere considerati come “vertici politici” delle strutture autonome, con determinazione del compenso in base alla dimensione della struttura (una forzatura della lettera della norma, ma conforme alla ratio e all’impianto complessivo del DPCM). Per prorettori e delegati si potrebbe ipotizzare (il condizionale è d’obbligo) che insieme ai poteri delegati venga attribuita anche una quota parte dell’indennità della Rettore. Come detto si tratta di ipotesi.

6. *Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 e alla copertura finanziaria della relativa spesa.*

7. *La revisione dei compensi da parte dell'ente, nel corso di svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell'amministrazione vigilante, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. La richiesta di revisione dei compensi può essere formulata solo in presenza delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).*

8. *Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di determinazione di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, le conseguenti necessarie risorse aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati mediante corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente. Le predette misure di riduzione sono sottoposte alla verifica del collegio dei revisori dei conti o sindacale dei rispettivi enti e comunicate, unitamente alla apposita relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'approvazione di cui al comma 3.*

Il compenso si intende determinato per l'intera durata dell'incarico e sono definiti sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi. Laddove il compenso non sia stabilito nell'atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, potrà essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso.

La forma richiesta per la determinazione dei compensi è quella tipica del provvedimento ed è stabilito, alternativamente, dallo Statuto o dal Regolamento di organizzazione dell'Ente, da parte dell'Amministrazione vigilante di concerto con il MEF e su proposta deliberata dal competente organo dell'ente oppure mediante deliberazioni dei competenti Organi degli enti e Organismi da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante.

Dai riferimenti temporali (quando determinare, quando modificare), si evince che il significato dell'espressione è che il compenso non vada modificato "per l'intera durata dell'incarico", non invece che gli importi indicati siano onnicomprensivi dell'intero mandato (che peraltro è di durata variabile da ente a ente, ma anche all'interno della stessa amministrazione).

La revisione dei compensi da parte dell'ente nel corso di svolgimento del mandato deve essere sottoposta al preventivo assenso dell'amministrazione vigilante, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze solo in presenza di modifiche sostanziali<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Si tratta di tutte quelle variazioni che incidono in maniera significativa sull'aspetto ordinamentale preesistente dell'ente, ivi compresi gli effetti derivanti da un rilevante e sostanziale incremento delle attività svolte a seguito di nuove funzioni.

Possono inoltre essere previsti incarichi onorifici o a titolo gratuito ed è riconosciuta all'Ente la facoltà di stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri più sotto indicati per la determinazione ordinaria dei compensi.

#### Art. 5 – Criteri di classificazione degli Enti

*1. I compensi sono definiti sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi. A tal fine, gli enti sono ordinati in cinque classi dimensionali, come individuate dalla tabella A, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.*

*2. L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indici economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale.*

*3. I valori dei predetti indici sono determinati con riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate negli ultimi tre bilanci approvati; a ciascun indice viene attribuito, secondo il corrispondente valore di riferimento, un coefficiente come indicato dalla tabella B di cui all'allegato 1. La somma dei coefficienti attribuiti determina l'appartenenza dell'ente alla rispettiva classe dimensionale.*

L'Amministrazione competente adotta il provvedimento di determinazione dei compensi sulla base dei seguenti criteri: dimensioni economico-patrimoniali degli Enti, complessità gestionale degli stessi, ruolo e numero degli Organi. Per la determinazione dei compensi è necessaria l'attribuzione dell'ente all'interno di una delle cinque classi, come individuate dalla Tabella A, allegata al Regolamento. Per l'attribuzione alla classe dimensionale occorre considerare la media degli importi delle corrispondenti voci rilevate negli ultimi tre bilanci approvati con riferimento al valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale. Tali indici vengono definiti Indici economici.

A ciascun indice viene attribuito, secondo il corrispondente valore di riferimento, un coefficiente come indicato dalla Tabella B allegata al Regolamento. La somma dei coefficienti attribuiti determina l'appartenenza dell'Ente alla rispettiva classe dimensionale.

#### Art. 6 – Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri

*1. I compensi degli organi di amministrazione e controllo sono determinati in relazione alle cinque classi dimensionali di cui all'articolo 5, nel rispetto delle modalità di seguito indicate.*

*2. Per ciascuna delle classi dimensionali di cui alla tabella A sono stabiliti un importo base e un importo massimo da attribuire al Presidente o all'organo di vertice politico dell'ente, come indicato nella tabella C di cui all'allegato 1.*

3. L'importo base costituisce il parametro entro il quale il compenso è da ritenersi comunque congruo ai fini della determinazione definitiva dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

4. Al fine di individuare il compenso massimo complessivo da attribuire all'organo di vertice politico, considerando anche il ruolo dell'organo stesso e la complessità organizzativa, strategica e gestionale dell'Ente, è previsto l'apprezzamento di ulteriori quattro indicatori, da desumersi in base alla disciplina ordinamentale degli enti, anche proposti in sommatoria, che accrescono l'importo base.

5. Gli indicatori di cui al comma 4 sono i seguenti: esclusività del rapporto di servizio dell'organo di vertice politico, grado di autonomia delle risorse finanziarie, presenza di un bilancio consolidato o di gruppo e complessità organizzativa territoriale. I relativi valori di incremento percentuale della base sono riportati nella tabella D di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

6. Il compenso degli altri organi amministrativi e di controllo viene determinato, fino alla sua misura massima, in percentuale rispetto all'importo complessivo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico nonché sulla base dello specifico ruolo e della responsabilità che gli stessi organi rivestono nell'ente nonché della numerosità dei rispettivi componenti, secondo i valori e i criteri indicati nella tabella E di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

7. La procedura per il calcolo del compenso spettante agli organi di amministrazione e controllo presuppone, in ogni caso, la determinazione dell'importo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico anche ove non previsto dai rispettivi ordinamenti, in quanto detto importo costituisce la base di riferimento per determinare l'importo da attribuire agli altri organi amministrativi e di controllo ordinari e straordinari.

8. Ai componenti supplenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h) viene attribuito, per il periodo di eventuale effettività di carica, un compenso pari a quello del componente titolare, con conseguente diminuzione dello stesso al componente titolare.

I compensi degli Organi di amministrazione e controllo sono determinati in relazione alle classi di cui all'articolo precedente, nel rispetto delle seguenti modalità:

- per ogni classe dimensionale sono stabiliti un importo base e un importo massimo da attribuire al Presidente o all'Organo di vertice politico dell'Ente, come indicato nella Tabella C allegata;
- l'importo base costituisce il parametro entro il quale il compenso è da ritenersi comunque congruo ai fini della determinazione definitiva dello stesso.

Al fine di individuare il compenso massimo complessivo da attribuire all'Organo di vertice politico, preso atto del ruolo dell'Organo stesso e la complessità organizzativa, strategica e gestionale dell'Ente, è prevista la valorizzazione di ulteriori quattro Indicatori che accrescono l'importo base: esclusività del rapporto di servizio dell'Organo di vertice politico, grado di autonomia delle risorse finanziarie, presenza di un bilancio consolidato o di gruppo e complessità organizzativa territoriale.

La procedura per il calcolo del compenso spettante agli Organi di amministrazione e controllo presuppone in ogni caso la determinazione dell'importo spettante al Presidente o all'Organo



di vertice politico anche ove non previsto dai rispettivi ordinamenti, in quanto detto importo costituisce la base di riferimento per determinare l'importo da attribuire agli altri Organi amministrativi e di controllo.

Il compenso degli altri Organi amministrativi e di controllo viene determinato, fino alla sua misura massima, in percentuale rispetto all'importo complessivo spettante al Presidente o all'Organo di vertice politico, e sulla base dello specifico ruolo e della responsabilità che gli stessi Organi rivestono nell'Ente e della numerosità dei rispettivi componenti, secondo i valori/criteri indicati nella Tabella E allegata.

Art. 7 – Determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo straordinari e di altri organi di indirizzo.

- 1. Agli organi straordinari di amministrazione e di controllo, ove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'organo sostituito.*
- 2. Laddove l'organo sostituito sia di natura onorifica o gratuita, può essere previsto un compenso per l'organo straordinario nominato in sostituzione del titolare ordinario nella misura non superiore a quella prevista quale importo base ai sensi dell'articolo 6.*
- 3. Qualora gli organi straordinari sostituiscano più organi di amministrazione, il compenso attribuito non può essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore.*
- 4. Gli altri eventuali organi di indirizzo amministrativo previsti dagli ordinamenti particolari o dagli Statuti sono di norma gratuiti, salvo diversamente previsto da specifiche norme di settore. In tali casi, l'eventuale riconoscimento di un compenso è sottoposto alla procedura di cui all'articolo 10.*
- 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i Commissari di Governo e i Commissari speciali previsti da altra normativa.*

Agli Organi straordinari di amministrazione e di controllo, laddove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'Organo sostituito. Se l'Organo sostituito è di natura onorifica o gratuita, può essere previsto un compenso per l'Organo straordinario nominato in sostituzione del titolare nella misura non superiore all'importo base previsto.

Qualora gli Organi straordinari sostituiscano più Organi di amministrazione, il compenso attribuito non può essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore.

Art. 8 – Gettoni di presenza e rimborsi spese.

- 1. I gettoni di presenza, corrisposti in aggiunta al compenso fisso, possono essere riconosciuti per i componenti degli organi di enti di notevole complessità organizzativa ai quali, per statuto o ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente rilevante e possono essere previsti esclusivamente in occasione delle riunioni degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e controllo.*
- 2. I gettoni di presenza sono erogabili in misura complessiva non superiore al 20% dell'emolumento annuo e comprendono anche il ristoro delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno.*
- 3. Il provvedimento di determinazione dei gettoni di presenza, da proporsi per singolo organo statutario unitamente a quella del compenso, è stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3.*
- 4. E' vietata la corresponsione: a) di più di un gettone di presenza per componente per ogni singola giornata, ancorché nella stessa sia chiamato a partecipare a consessi diversi dello stesso ente; b) del gettone di presenza laddove l'organo convocato non abbia raggiunto il numero legale.*
- 5. I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del compenso, fatte salve specifiche norme di settore, e spettano solo per lo svolgimento delle attività istituzionali svolte al di fuori della sede di servizio o laddove disciplinati dagli atti di conferimento dell'incarico o dal decreto di determinazione del compenso stesso, ovvero previsti da leggi o regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti.*

I gettoni di presenza possono essere corrisposti in misura complessiva non superiore al 20% dell'emolumento annuo in aggiunta al compenso fisso, quando ai componenti degli organi viene richiesto un impegno particolarmente rilevante per la notevole complessità organizzativa dell'ente.

I gettoni di presenza possono essere previsti esclusivamente in occasione delle riunioni degli Organi collegiali (ordinari e straordinari) di amministrazione e controllo e sono comprensivi del rimborso delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno. Questi ultimi rimborsi non formano il compenso e sono riconosciuti esclusivamente per attività istituzionali svolte al di fuori della sede di servizio o laddove disciplinati dagli atti di conferimento dell'incarico o dal Decreto di determinazione del compenso stesso, ovvero previsti da leggi o regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti.

Il provvedimento di determinazione dei gettoni di presenza, da proporsi per singolo Organo statutario unitamente a quella del compenso, è stabilito, alternativamente, dallo Statuto o dal Regolamento di organizzazione dell'Ente, da parte dell'Amministrazione vigilante, o mediante deliberazioni dei competenti Organi degli Enti e Organismi<sup>8</sup>.

È vietato riconoscere più di un gettone di presenza ad ogni singolo componente per la medesima giornata, ancorché nella stessa sia chiamato a partecipare a consessi diversi dello

---

<sup>8</sup> Ai sensi pertanto dell'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.

stesso Ente, ed è vietata la corresponsione del gettone di presenza laddove l'Organo convocato non abbia raggiunto il numero legale.

#### Art. 9 – Trattamento economico degli organi di Direzione generale degli Enti

*1. I Direttori generali degli enti, inquadrati secondo i rispettivi ordinamenti quali organi di amministrazione, percepiscono un trattamento economico pari a quello dei Capi dipartimento, dei dirigenti di prima o di seconda fascia in ragione della classe dimensionale di cui all'articolo 5, comprendente parte fissa e variabile e di risultato, in conformità ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi del comparto dell'Amministrazione vigilante. E' attribuito un trattamento economico corrispondente a quello di dirigente di seconda fascia ai Direttori generali degli enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale di cui all'articolo 5, ovvero di dirigente di prima fascia per gli enti appartenenti alla IV classe dimensionale o di Capo Dipartimento ai direttori generali degli enti di cui alla V classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge.*

*2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 può essere applicata la procedura di cui all'articolo 10.*

I compensi riconosciuti ai Direttori generali degli Enti vengono determinati sulla base della classe dimensionale di cui all'art. 5, in conformità con i CCNL di settore e la contrattazione integrativa. Tale retribuzione tiene sempre conto della suddivisione in parte fissa e parte variabile di risultato.

Resta inteso che l'applicazione del presente regolamento trova la sua validità qualora il Direttore generale dell'ente sia riconosciuto all'interno del proprio Statuto o Regolamento generale quale organo di amministrazione.

Il trattamento economico viene così indicato: è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello di Dirigente di seconda fascia ai Direttori generali degli Enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale, ovvero di Dirigente di prima fascia per gli Enti appartenenti alla IV classe dimensionale o di Capo Dipartimento ai Direttori generali degli Enti di cui alla V classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge. Resta da capire se una norma del genere impatti sul trattamento retributivo dei direttori generali delle Università apposito decreto sulla base delle prescrizioni della legge 240/2010 anche in considerazione del fatto che l'attuale decreto interministeriale che regola il trattamento economico è in regime di prorogatio .

#### Art. 10 – Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e di controllo di elevato profilo strategico o di entri di nuova istituzione.

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 non risultasse idonea a consentire una adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo, in casi di organi di enti con elevato profilo strategico ovvero di enti di nuova istituzione, le amministrazioni vigilanti, su richiesta degli enti e degli organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la valutazione dei seguenti ulteriori elementi: a) la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorità politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorità vigilanti e l'eventuale necessità di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo; b) l'effettivo livello di responsabilità; c) la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

2. Sulla base delle risultanze condivise, la Presidenza del Consiglio dei ministri, valutate le risultanze del tavolo tecnico, provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al presente articolo.

3. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata dalle amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a più enti omogenei e può essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'ente.

4. Resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con il presente articolo viene indicata la procedura con la quale giungere ad una corretta determinazione dei compensi, qualora i criteri indicati non siano adeguati perché tali organi possiedono un elevato profilo strategico ovvero sono enti di nuova istituzione. In questo caso le Amministrazioni vigilanti, su richiesta degli Enti e degli Organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il Coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito Tavolo tecnico, con la partecipazione del Mef-RgS. Con il presente articolo vengono pertanto a definirsi ulteriori criteri quali elementi idonei di valutazione: la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorità politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorità vigilanti e l'eventuale necessità di riconsiderarne o valorizzarne il

ruolo; l'effettivo livello di responsabilità e la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, valutate le risultanze del Tavolo tecnico, provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al presente articolo. La ora indicata procedura può essere attivata dalle Amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a più enti omogenei e può essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli Indicatori di cui al presente Regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'Ente.

Tale procedura, attesa l'applicabilità alle altre figure non direttamente ricomprese all'art. 2 comma 1, appare oltremodo complessa e difficilmente applicabile nelle Università in tempi congrui rispetto alla situazione attuale che vede nella quasi totalità degli atenei il riconoscimento di indennità alle figure in argomento.

#### Art. 11 – Sistemi di controllo e di monitoraggio.

*1. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni nella determinazione dei compensi è verificato e asseverato dagli organi di controllo degli enti sottoposti all'applicazione del presente regolamento.*

*2. Gli organi deliberanti degli enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una relazione che deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente regolamento.*

*3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del Coordinamento Amministrativo e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato vigilano sulla corretta applicazione del presente regolamento e sull'omogeneità delle modalità attuative, anche mediante l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti.*

*4. I coefficienti e le percentuali determinate nel presente regolamento possono essere sottoposte a rivalutazione ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.*

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni nella determinazione dei compensi è verificato e asseverato dagli Organi di controllo degli Enti sottoposti all'applicazione del presente Regolamento mentre i coefficienti e le percentuali determinate nel Regolamento possono essere sottoposti a rivalutazione ogni 5 anni con Dpcm.

Gli Organi deliberanti degli Enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una Relazione che deve contenere, in un'apposita Sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 12 – Autorità indipendenti.

*1. Le autorità indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri organi di amministrazione e controllo, in coerenza con i criteri di cui al presente regolamento e deliberano autonomamente la procedura di cui all'articolo 10.*

Le autorità indipendenti possono in maniera autonoma determinare gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri Organi di amministrazione e controllo, pur nel rispetto ed in coerenza dei criteri descritti nel presente regolamento e deliberano autonomamente la procedura di determinazione dei compensi.

Art. 13 – Norma transitoria e abrogazioni.

*1. I compensi fissati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.*

*2. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, cessa di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.*

*Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

I compensi fissati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere applicati dagli Enti fino alla scadenza dei relativi mandati.

Il testo del regolamento è corredato delle tabelle citate negli articoli precedenti per le quali si rimanda al testo normativo completo<sup>9</sup>.

Con riferimento alle Università questa norma transitoria, sebbene appaia di salvaguardia per gli incarichi in corso, non risolve la problematica degli avvicendamenti che in molti atenei avvengono il 1° novembre ma anche in altre date. In questi casi si potrebbe determinare l'applicazione di regole diverse a parità di ruolo con evidente disparità di trattamento.

### **3. Riflessioni conclusive**

A conclusione di questa lunga disamina, giova ricordare inoltre quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 aprile 2022, che nel dichiarare il proprio parere favorevole al testo del regolamento, ha ricordato come i criteri stabiliti nelle tabelle allegate, utili per il corretto dimensionamento degli enti, non sono altro che indicatori rinvenibili nei bilanci e che sostanzialmente da questo nuovo sistema di classificazione non discendono oneri ulteriori per le finanze dell'ente. Il "Consiglio di Stato esprime però perplessità nell'applicazione di tali criteri laddove le caratteristiche degli enti e le finalità siano meno riconducibili ai parametri presi in considerazione. Questo potrebbe infatti accadere nel momento in cui si tenta di uniformare dei sistemi che a volte presentano peculiarità differenti". Si veda ad esempio il caso delle Università Pubbliche che sicuramente presentano mole differenze rispetto agli altri enti pubblici.

In questo quadro, per quanto attiene agli altri organi che godono di emolumenti e/o gettoni di presenza, diversi da quelli elencati all'art. 3 c. 1, il DPCM come detto introduce un principio di gratuità salvo quanto espressamente previsto da norme di settore che, nel caso delle Università pubbliche, non paiono sussistere.

In tal senso, le istituzioni universitarie hanno stabilito autonomamente compensi diversi per i propri organi istituzionali.

Ciò nondimeno, il DPCM prevede la possibilità di avviare un iter che possa far approdare ad una soluzione utile per tali organi. Allo scopo, tale procedura non può non essere attivata direttamente dall'amministrazione vigilante, ovvero il MUR, considerato che la questione investe enti omogenei. Tuttavia, tale soluzione potrebbe apparire complessa e da realizzare in tempi lunghi, motivo per cui appare estremamente difficoltoso conservare le indennità

---

<sup>9</sup> Tab. A – Classi dimensionali economico-patrimoniali, Tab. B – Indici economici dimensionali, Tab. C – Compensi base/massimi da attribuire agli Organi di amministrazione e controllo, Tab. D – Indicatori di complessità organizzativa e gestionale e Tab. E – Compensi agli altri organi di amministrazione e controllo.

riconosciute dalle singole amministrazioni anche alle figure escluse dal regolamento, soprattutto se di nuova nomina.

Poiché la norma non è evidentemente aderente alle organizzazioni universitarie, l'incertezza interpretativa può determinare chiavi di lettura molto diversificate, soprattutto dall'organo di controllo, ossia i Collegi dei revisori dei conti. Il rischio evidente è quello di determinare, a parità di condizioni, una applicazione estremamente diversificata che creerà l'insoddisfazione all'interno di alcuni atenei e provocare differenti modelli applicativi.

Per questo un intervento del ministero vigilante (MUR) appare necessario.

In questo quadro anche per la figura del direttore generale si auspica un intervento con riferimento al trattamento economico disciplinato con decreto n. 194 del 30 marzo 2017 e successive modifiche.